



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2013/12.337

OGGETTO: Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante "*Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*", convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 129. **Inoltro del messaggio diramato dal Ministero degli Affari Esteri il 6 agosto 2013.**

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

Facendo seguito alla circolare N. 400/A/2011/10.2.5 Prot. 5188 del 29 giugno scorso, per opportuna conoscenza ed i profili di specifica competenza, si trasmette il *messaggio diramato dal Ministero degli Affari Esteri il 6 agosto 2013.*

Si resta a disposizione di codesti Uffici per le eventuali delucidazioni ritenute necessarie

IL DIRETTORE CENTRALE

Pino

RR/Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma

9/8/13
M. L. 11A
Fugio francese
dal mio Protetto
+ ACN



AOO: RMPAC1

Prot.: 0026062 del 08/08/2013

Uor: 4001A

Fasc: Archivio.Massimario.12.337



MAE01780692013-08-06



Ministero degli Affari Esteri
DGIT - Ufficio VI - centro visti

Protocollo Arrivo

Classifica

NON CLASSIFICATO

Urgenza

URGENTE

Protocollo

MAE01780692013-08-06 Data

06 AGOSTO 2013

Assegnazione

ABIDJAN AMB / ABU DHABI AMB / ABUJA AMB / ACCRA AMB / ADDIS ABEBA AMB /
ADELAIDE CONS / ALESSANDRIA CONS / ALGERI AMB / AL KUWAIT AMB / AMMAN AMB /
AMSTERDAM CONS GEN / ANKARA AMB / ASMARA AMB / ASSUNZIONE AMB / ASTANA
AMB / ATENE CANCELLERIA CONS / BAGHDAD AMB / BAKU AMB / BANGKOK AMB /
BEIRUT AMB / BELGRADO AMB / BELO HORIZONTE CONS / BENGASI CONS GEN /
BOGOTA AMB / BOSTON CONS GEN / BRASILIA AMB / BRATISLAVA AMB / BRAZZAVILLE
AMB / BRISBANE CONS / BRUXELLES CANCELLERIA CONS / BUCAREST AMB / BUDAPEST
AMB / BUENOS AIRES CONS GEN / CALCUTTA CONS GEN / CANBERRA AMB / CANTON
CONS GEN / CAPE TOWN CONS / CARACAS CONS GEN / CASABLANCA CONS GEN /
CHICAGO CONS GEN / CHISINAU AMB / CITTA DEL MESSICO AMB / COLOMBO AMB /
COPENAGHEN AMB / CURITIBA CONS GEN / DAKAR AMB / DAMASCO AMB / DAR ES
SALAAM AMB / DETROIT CONS / DHAKA AMB / DOHA AMB / DUBAI CONS GEN / DUBLINO
AMB / EDIMBURGO CONS GEN / FILADELFIA CONS GEN / FIUME CONS GEN /
FRANCOFORTE CONS GEN / GEDDA CONS GEN / GERUSALEMME CONS GEN / GINEVRA
CONS GEN / GUATEMALA AMB / HANOI AMB / HARARE AMB / HELSINKI AMB / HONG
KONG CONS GEN / HOUSTON CONS GEN / IL CAIRO CANCELLERIA CONS / ISLAMABAD
AMB / ISTANBUL CONS GEN / IZMIR CONS / JAKARTA AMB / JEREVAN AMB /
JOHANNESBURG CONS GEN / KABUL AMB / KAMPALA AMB / KARACHI CONS / KHARTOUM
AMB / KIEV AMB / KINSHASA AMB / KUALA LUMPUR AMB / L'AVANA AMB / LAGOS CONS
GEN / LA PAZ AMB / LA VALLETTA AMB / LIBREVILLE AMB / LIMA AMB / LISBONA AMB /
LONDRA CONS GEN / LOS ANGELES CONS GEN / LUANDA AMB / LUBIANA AMB / LUGANO
CONS GEN / LUSAKA AMB / LUSSEMBURGO AMB / MADRID CANCELLERIA CONS /
MANAGUA AMB / MANAMA AMB / MANILA AMB / MAPUTO AMB / MARACAIBO CONS /
MASCATE AMB / MELBOURNE CONS GEN / MIAMI CONS GEN / MINSK AMB /
MONTEVIDEO CONS / MONTREAL CONS GEN / MOSCA CONS GEN / MUMBAI CONS GEN /
NAIROBI AMB / NEW DELHI AMB / NEW YORK CONS GEN / NICOSIA AMB / OSAKA CONS
GEN / OSLO AMB / OTTAWA AMB / PANAMA AMB / PARIGI CONS GEN / PECHINO AMB /
PERTH CONS / PODGORICA AMB / PORTO ALEGRE CONS GEN / PRAGA AMB / PRETORIA
AMB / PRISTINA AMB / QUITO AMB / RABAT AMB / RECIFE CONS / RIAD AMB / RIGA AMB /
RIO DE JANEIRO CONS GEN / SANAA AMB / SAN FRANCISCO CONS GEN / SAN JOSE
AMB / SAN MARINO AMB / SAN PAOLO CONS GEN / SAN PIETROBURGO CONS GEN / SAN
SALVADOR AMB / SANTA SEDE AMB / SANTIAGO AMB / SANTO DOMINGO AMB /
SARAJEVO AMB / SCUTARI CONS / SEOUL AMB / SHANGHAI CONS GEN / SINGAPORE
AMB / SKOPJE AMB / SOFIA AMB / SPALATO CONS / STOCCOLMA AMB / SYDNEY CONS
GEN / TAIPEI DDS / TALLINN AMB / TASHKENT AMB / TBILISI AMB / TEGUCIGALPA AMB /
TEHERAN AMB / TEL AVIV AMB / TIMISOARA CONS GEN / TIRANA AMB / TOKYO AMB /
TORONTO CONS GEN / TRIPOLI CONS GEN / TUNISI AMB / VALONA CONS GEN /
VANCOUVER CONS GEN / VARSAVIA AMB / VIENNA AMB / VILNIUS AMB / WASHINGTON
AMB / WELLINGTON AMB / YANGON AMB / YAOUNDE AMB / ZAGABRIA AMB / ZURIGO
CONS GEN

Visione

BRUXELLES AMB / BRUXELLES RAP UE / DGIT - D.G. ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE / DGUE - D.G. UNIONE EUROPEA / GABI - GABINETTO DEL
MINISTRO / ISPE - ISPETTORATO GENERALE / MIN INTERNO - UCD / SEGR - UNITA' DI
COORDINAMENTO / STAM - SERVIZIO STAMPA

Diffusione

LIMITATA

Modalità

OPERATIVO

TUM K/K/10

Oggetto

ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI VISTO NAZIONALE (TIPO D) PER "MOTIVI

**FAMILIARI" A FAVORE DEI FAMILIARI DI CITTADINI UE DI CUI ALL'ART. 2
COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS. 30/2007, FINORA IN USO AI FINI DI
SOGGIORNI DI LUNGA DURATA (OLTRE I 90 GIORNI).
IMPORTANTI NOVITA' OPERATIVE.**

Riferimento MESSAGGI MIN.LI N. 306/274152 DEL 23 LUGLIO 2007, N. 306/406437 DEL 08
NOVEMBRE 2007, N. 306/30688 DEL 25 GENNAIO 2008 E N. 0292427 DEL 21 AGOSTO
2009.

Redazione GIOVANNI.GRILLO

Firma ALBERTO.COLELLA Funzione COORDINATORE PER I VISTI

Allegato 1 -

Allegato 2 -

Allegato 3 -

Trattato in CHIARO Spedito il 06 AGOSTO 2013 10:17:25

Sintesi Eliminazione del visto nazionale quale condizione per l'ingresso in Italia dei
familiari extracomunitari dei cittadini UE.
Di conseguenza, gli Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso
nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90
giorni), ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE. Verificato il vincolo di
parentela/coniugio con il cittadino UE, si potrà rilasciare un visto Schengen di
breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli.
Istruzioni operative.

Testo Sentito al riguardo il Ministero dell'Interno, si rende opportuno dare
applicazione alle modifiche introdotte con Decreto legge 89/2011,
convertito con Legge n. 129/11, in materia di libera circolazione e soggiorno
dei cittadini UE e loro familiari, finalizzate al corretto recepimento della
normativa dell'Unione europea (2004/38/CE) nell'ordinamento nazionale.
Nell'invitare ad una accurata lettura delle disposizioni, si evidenziano di
seguito le modifiche di maggior rilievo introdotte nel decreto legislativo n.
30/2007 (che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva menzionata), e
che hanno rilevanza con le procedure e le istruzioni sin'ora in vigore per
codesti Uffici Visti.

1. E' stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del
soggiorno fino a tre mesi (articolo 6, comma 2); ai fini dell'iscrizione
anagrafica per i familiari del cittadino UE (articolo 9, comma 5, lettera a);
nonché ai fini del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre
mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro (articolo 10, comma 3, lettere a) e b). Si osserva che già nelle
Linee guida fornite nel luglio 2009 la Commissione europea aveva chiarito
che il rilascio della carta di soggiorno prescinde dal requisito del soggiorno
legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione
e, di conseguenza, dal possesso da parte del citato straniero di un visto di
ingresso.

2. La principale innovazione intervenuta è quindi la rimozione del visto
quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari
extracomunitari dei cittadini UE.

Di conseguenza, codesti Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di
ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno
(oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, familiari di cittadini UE, come definiti

dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 30/2007, che accompagnano o raggiungono il cittadino UE, vale a dire:

a) al coniuge;

b) al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante).

c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, potrà invece essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli.

Il possesso di un visto tipo C continua infatti ad essere comunque necessario per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto ai sensi del Reg. CE 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere).

I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente (art. 5 D. Lgs 30/2007).

3. Restano invariate le disposizioni vigenti e le istruzioni in materia di agevolazioni per il rilascio di visti Schengen a favore delle persone definite dall'art. 3 comma 2 del predetto D. Lgs. 30/2007; per tali stranieri lo Stato membro ospitante "agevola" l'ingresso ed il soggiorno. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

4. Per utilità di codesti Uffici e per connessione di argomento, si richiama il "considerando" (6) della Direttiva UE, la Comunicazione della Commissione COM (2009) 313, e in materia di visti brevi il Reg. 810/2009 (codice visti), in particolare gli articoli 1 e 24, e le indicazioni sui familiari di cittadini UE fornite nella parte III del Manuale pratico per la trattazione delle domande di visto.

Si osserva altresì che il legislatore, nel recepimento della normativa comunitaria nel quadro nazionale, ha esteso espressamente i benefici e l'applicabilità della stessa anche ai familiari di cittadini italiani, aventi la cittadinanza di uno Stato terzo (art. 23 D.Lgs 30/2007).

5. Ci attendiamo che l'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare lo spirito della direttiva e facilitare la libera circolazione dei soggetti destinatari della direttiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari UE, la cui nazionalità risulta non soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere. Costoro potranno quindi recarsi

direttamente in Italia ed avanzare un'eventuale richiesta di lungo soggiorno (oltre i 90 giorni) direttamente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti normativi, relativamente al soggiorno e all'iscrizione anagrafica.

Le novità introdotte diminuiranno il carico di lavoro di codesti Uffici anche riguardo all'esame delle pratiche di visti verso quei familiari UE, la cui nazionalità risulti soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere, a favore dei quali verrà d'ora in avanti rilasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere di cui al precedente par. 2.

Verrà quindi meno per queste categorie di utenze la disamina, in particolare, della questione del "carico familiare" e delle "unioni registrate in un altro Stato", annose questioni che hanno reso sempre difficoltosa l'attività di codeste Sedi e che ora, per il rilascio di un visto di tipo C per turismo, non rivestono più particolare rilevanza, essendo demandate alle competenti amministrazioni in territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE in argomento.

6. Resta ovviamente inteso che, anche ai fini del rilascio di un visto di breve durata (tipo C), lo straniero dovrà comunque documentare la sussistenza delle condizioni e requisiti per fruire e/o godere delle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla direttiva 2004/38/CE, ovvero del D. lgs. 30/2007.

Infine appare utile far presente che, anche in assenza di elementi che riconducano i richiedenti nelle categorie previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del Decreto 30/2007, le domande di visto potranno essere in ogni caso trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come se fossero ordinarie richieste di visto per turismo.

7. Per opportuna informazione di codesti Uffici Visti, anche ai fini di adeguare le informazioni verso l'utenza interessata, si informa che il familiare del cittadino dell'Unione, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere direttamente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 30/2007 ed adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.

8. Questo Centro Visti provvederà a breve ad aggiornare il data base visti del sito ministeriale; verrà altresì inserito un warning al programma L-VIS per una migliore gestione dei visti tipo D per motivi familiari che continueranno, d'ora in avanti, ad essere previsti e rilasciati esclusivamente solo a favore di stranieri che si ricongiungono con cittadini stranieri residenti in Italia, ai sensi dell'art. 29 del T.U. e in presenza del prescritto nulla osta telematico nell'applicativo SUI della RMV/L-Vis.

IL PRESENTE MESSAGGIO MODIFICA/INTEGRA LE ISTRUZIONI AGLI SPECIFICI ARGOMENTI DEI MESSAGGI MINISTERIALI IN RIFERIMENTO, E

QUELLE CONTENUTE NELLA CIRCOLARE 14/2001 IN MATERIA DI VISTI DI INGRESSO, PARTE II, "VISTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE".

IL MESSAGGIO SARA' INSERITO E CONSULTABILE ON-LINE NELLA RACCOLTA DEI MESSAGGI MINISTERIALI, PARTE INTEGRANTE DELLA GUIDA PRATICA PER GLI UFFICI VISTI, DI CUI AL MESSAGGIO N. 306/225217 DEL 25 GIUGNO 2008, NELLA SEZIONE N. 6 "BIBLIOTECA", (MESSAGGI E COMUNICAZIONI), VISTI D'INGRESSO "MOTIVI FAMILIARI".